



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori GARRUTI, GALLICCHIO, GRASSI, DELL’OLIO,
LANNUTTI, MORRA, LEONE, NATURALE, TRENTACOSTE, ANGRISANI,
DONNO, TURCO, MININNO, CORBETTA, ORTIS e LANZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 2018

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture
di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni

ONOREVOLI SENATORI. – Da troppo tempo nel nostro Paese continua ad esistere l'uso delle cosiddette auto blu: autovetture di servizio o di rappresentanza per dirigenti ed alti funzionari della pubblica amministrazione.

L'utilizzo di tali autovetture, però, è ormai diventato anacronistico ed anzi rappresenta un'irresponsabile ostentazione, un privilegio che costa ai cittadini cifre sproporzionate e che fa perdere credibilità alle istituzioni medesime.

Più nello specifico, si tratta di un argomento al centro di accesi dibattiti politici e giornalistici, su cui nella scorsa legislatura il Movimento 5 Stelle ha presentato un apposito disegno di legge e che, ad oggi, continua ad essere oggetto di diversi monitoraggi.

Quello realizzato dal Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle pubbliche amministrazioni (Formez PA) per il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ad esempio, ha messo in luce come la riduzione dei costi e la razionalizzazione del parco autovetture della pubblica amministrazione rappresentino un capitolo importante nell'azione di riqualificazione della spesa pubblica.

I costi sostenuti dai contribuenti per il mantenimento di tale irragionevole privilegio ammonta a circa 400 milioni di euro e, in particolare, i risultati del censimento 2017, ultimo dato aggregato al momento disponibile, registrano la diminuzione di 774 unità rispetto al 2016, pur in presenza di un incremento degli enti rispondenti.

I dati aggiornati al 19 febbraio 2018, in altri termini, attestano un aumento delle amministrazioni che hanno risposto alle inda-

gini della funzione pubblica, pari a 6.884, con un incremento di oltre l'8 per cento sul totale delle amministrazioni coinvolte, e le autovetture di servizio in uso presso gli enti pubblici hanno raggiunto le 29.195 unità.

La maggior parte delle cosiddette auto blu censite (26.127) risulta in uso a più servizi ed uffici senza autista, mentre solo il 10,4 per cento (3.068) sono con autista, di cui il 3,6 per cento (1.065) in uso esclusivo e il 6,8 per cento (2.003) in uso non esclusivo.

A ben vedere, però, da tale censimento sono escluse le autovetture di servizio, anche blindate, utilizzate per ragioni di sicurezza e di protezione personale, così come quelle utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza, ovvero per i servizi istituzionali svolti nell'area tecnico-operativa della difesa e per i servizi di vigilanza e intervento sulla rete stradale gestita da Anas S.p.a. e sulla rete delle strade provinciali e comunali, nonché per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero.

Il presente disegno di legge si propone quindi di eliminare questo dispendioso *status symbol*, ristabilendo i previgenti criteri utilizzati per il censimento e coinvolgendo una platea più ampia di amministrazioni.

In particolare, al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica e di contenimento dei costi attraverso la ri-

duzione della spesa per acquisti di beni e servizi superflui, l'articolo 1 disciplina l'ambito di applicazione del disegno di legge, prevedendo il divieto di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto le cosiddette auto blu per le pubbliche amministrazioni, compresi i parchi nazionali, le agenzie fiscali o ad esempio le autorità indipendenti.

Il medesimo articolo, poi, per ragioni di sicurezza, precisa l'esclusione dall'applicazione di tale disciplina delle autovetture blindate o utilizzate per la tutela della salute e dell'ordine pubblico, ma introduce al contempo il vincolo della configurazione ibrida o elettrica per le nuove unità eventualmente acquistate.

Oltre all'obbligatorietà della comunicazione annuale da parte delle amministrazioni interessate del relativo parco auto, tale disposizione normativa prevede per di più

l'applicazione dell'articolo 314 del codice penale, relativo al peculato d'uso, nel caso di utilizzo di simili autovetture per gli spostamenti tra l'abitazione e il luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio.

L'articolo 2 regola il processo di dismissione delle auto blu attraverso una vendita all'asta su piattaforma elettronica. I proventi così ottenuti e, in generale, le risorse destinate all'acquisto e alla gestione del parco autovetture sono devolute al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

L'articolo 3 infine dispone l'emanazione di un regolamento volto ad attuare nello specifico il contenuto di questo progetto normativo, il ripristino dei criteri di censimento contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011 ed estende il limite massimo delle cinque autovetture di servizio a tutte le amministrazioni oggetto dell'intervento regolatore del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità, ambito di applicazione e sanzioni)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di contenimento dei costi e della riqualificazione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2020, alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, alle autorità indipendenti, alle agenzie fiscali, agli enti aventi personalità di diritto pubblico, anche locali, o di diritto privato in controllo pubblico, alle regioni, alle province e ai comuni, nonché agli enti pubblici nazionali economici e non economici, alle società soggette a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici e alle aziende speciali è fatto divieto di acquistare autovetture di servizio o di rappresentanza e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto tali autovetture.

2. Gli organi costituzionali regolano l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo nell'ambito della propria autonomia.

3. È escluso dal divieto di cui al comma 1 l'acquisto delle autovetture blindate per ragioni di sicurezza o di protezione personale e di quelle adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine, della salute e della difesa, della sicurezza pubblica, stradale e militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo. Le amministrazioni che necessitano delle autovetture di cui al periodo precedente provvedono in via prioritaria all'acquisto di vei-

coli ibridi o elettrici, ove compatibili con le esigenze e le funzionalità di servizio.

4. L'utilizzo delle autovetture di cui al comma 3 per finalità non legate ad esigenze di servizio o di rappresentanza è punito ai sensi dell'articolo 314 del codice penale.

5. Gli atti adottati in violazione delle disposizioni della presente legge sono nulli e costituiscono illecito disciplinare, punito con una sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del responsabile della violazione, da 1.000 a 5.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità amministrativa competente ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva l'azione di responsabilità amministrativa per danno erariale.

6. Le autovetture acquistate in violazione delle disposizioni della presente legge sono poste in vendita con le modalità di cui all'articolo 2.

7. Le pubbliche amministrazioni effettuano la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2014, entro il 31 dicembre di ogni anno. Le amministrazioni che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora effettuato la comunicazione, vi provvedono nei successivi trenta giorni.

8. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione di cui al comma 7, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri segnala alla Corte dei conti e all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione.

9. La mancanza o l'incompletezza della comunicazione di cui al comma 7 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della medesima. La

sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione.

10. A decorrere dal primo censimento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ogni dodici mesi, a fini informativi, la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invia al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri un elenco aggiornato dei dati in suo possesso relativi alle autovetture in dotazione a ciascuna pubblica amministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2014, comprensivo di eventuali acquisti e dismissioni operate dalle singole amministrazioni. L'elenco è pubblico ed accessibile nel sito *internet* del medesimo Dipartimento, in una sezione specificamente dedicata.

Art. 2.

(Dismissione delle autovetture e destinazione delle risorse)

1. Sulla base del censimento delle autovetture di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2014, le autovetture delle pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1 della presente legge, sono dismesse tramite vendita effettuata nella forma di asta pubblica realizzata su piattaforma elettronica.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 della presente legge, nonché i proventi della dismissione delle autovetture di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasferiti al Fondo di garanzia per le vittime

della strada di cui all'articolo 283 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3.

*(Regolamento di attuazione
ed entrata in vigore)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono modificati i criteri di rilevazione del censimento contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2014, ripristinando quanto previsto dall'articolo 4 del previgente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011. Con medesimo decreto del Presidente del Consiglio è altresì esteso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 10, della presente legge, il limite numerico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 dicembre 2014.

€ 1,00